

**REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI
~ LAVORI ESEGUITI ~
(Art. 79 comma 5 del D.P.R. 207/2010)**

CLASS.	IMPORTO DI ISCRIZIONE	LAVORI ESEGUITI E CERTIFICATI NELLA CAT. RICHIESTA (90%) (Art. 79 comma 5 lett.b)	LAVORI DI IMPORTI UNITARIO (Art. 79 comma 5 lett. c)		
			1 LAVORO 40%	2 LAVORI 55%	3 LAVORI 65%
I	258.000	232.200	103.200	141.900	167.700
II	516.000	464.400	206.400	283.800	335.400
III	1.033.000	929.700	413.200	568.150	671.450
III BIS	1.500.000	1.350.000	600.000	825.000	975.000
IV	2.582.000	2.323.800	1.032.800	1.420.000	1.678.300
IV BIS	3.500.000	3.150.000	1.400.000	1.925.000	2.275.000
V	5.165.000	4.648.500	2.066.000	2.840.000	3.357.250
VI	10.329.000	9.296.100	4.131.600	5.680.950	6.723.850
VII	15.494.000	13.944.600	6.197.600	8.521.700	10.071.100
VIII	20.658.000	18.592.200	8.263.200	11.361.900	13.427.700

**CATEGORIA OG 11
(art. 79 comma 16 D.P.R.. 107/2010)**

Per la qualificazione nella categoria OG11, l'impresa deve dimostrare di possedere, per ciascuna delle categorie di opere specializzate individuate con l'acronimo OS3, OS28 ed OS30 nella tabella di cui all'allegato "A", almeno la percentuale di seguito indicata dei requisiti di ordine speciale previsti dal presente articolo per l'importo corrispondente alla classifica richiesta:

- Categoria OS3 40%
- Categoria OS28 70%
- Categoria OS30 70%

ULTERIORI REQUISITI TECNICO ORGANIZZATIVI RICHIESTI :

A) LIMITATAMENTE ALLE CATEGORIE :

- ~ OS13 Strutture prefabbricate in cemento armato;
- ~ OS18A Componenti strutturali in acciaio;
- ~ OS18B Componenti per facciate continue;
- ~ OS32 Strutture in legno;

oltre ai requisiti tecnico organizzativi di cui al primo paragrafo, è richiesta la disponibilità da parte dell'impresa di un adeguato stabilimento industriale specificatamente adibito alla produzione dei beni oggetto della categoria;

B) LIMITATAMENTE ALLE CATEGORIE:

- **OS20B** Indagini geognostiche;
- **OS21** Opere strutturali speciali;
- **OS35** Interventi a basso impatto ambientale;

oltre ai requisiti di cui al primo paragrafo, la presenza in organico, da distrarsi con l'estratto autentico del Libro Unico del Lavoro, di operai qualificati assunti con contratto di lavoro subordinato e muniti di patentino certificato, per un numero proporzionato alla classifica richiesta secondo il seguente schema:

OPERAI QUALIFICATI MIUNITI DI PATENTINO CERTIFICATO:			
Classifica	Numero	Classifica	Numero
I	1	IV bis	6
II	2	V	7
III	3	VI	9
III bis	4	VII	11
IV	5	VIII	13

REQUISITI TENICO ORGANIZZATIVI
- LAVORI DIRETTI DAL DIRETTORE TECNICO -
(Art. 79 comma 14 del D.P.R. 207/2010)

Per ottenere la qualificazione fino alla III classifica di importo (*N.B. per OG2, OS2 ed OS25 fino alla II*), i requisiti di cui al comma 5, lettere *b* e *c* (*Vd. tabella sopra*), possono essere dimostrati dall'impresa anche mediante i lavori affidati ad altre imprese della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici negli ultimi venti anni. Tale facoltà può essere esercitata solo nel caso in cui i soggetti designati hanno svolto funzioni di direttore tecnico, per conto di imprese già iscritte all'Albo nazionale dei costruttori ovvero qualificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000 n. 34 o qualificate ai sensi del presente titolo, per un periodo complessivo non inferiore a cinque anni di cui almeno tre consecutivi nella stessa impresa. Lo svolgimento delle funzioni in questione è dimostrato con l'esibizione dei certificati di iscrizione all'Albo o dell'attestazione e dei certificati di esecuzione dei lavori della cui condotta uno dei direttori tecnici è stato responsabile. La valutazione dei lavori è effettuata abbattendo ad un decimo l'importo complessivo di essi e fino ad un massimo di 2.500.000 euro.. Un direttore tecnico non può dimostrare i requisiti di cui al comma 5, lettere *b* e *c*), qualora non siano trascorsi cinque anni da una eventuale precedente dimostrazione ed a tal fine deve produrre una apposita dichiarazione.